



**COMUNE DICAMERANO**  
PROVINCIA DI ANCONA

**III^ SETTORE**  
**AFFARI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**COPIA**

**N. 157 del Reg. Data 13-09-18**

n. 1064 del Reg. Gen.le

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TARIFFA RIFIUTI GIORNALIERA - DETERMINA A CONTRARRE ED INCARICO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DI PROVVEDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA - CIG: 7620574899**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2018, esecutiva, è stato approvato il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2018/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/02/2018, esecutiva, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- nel *Programma annuale forniture e servizi 2018* è stato inserito il servizio di accertamento e riscossione ICP/DPA e TOSAP/TARSUG in scadenza il 31 dicembre 2018;
- attualmente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti giornaliera, è affidato in concessione al costituito R.T.I. Andreani Tributi S.r.l. con sede in Macerata (MC) - *Capogruppo/Mandataria* / Step S.r.l. con sede in Sorso (SS) - *Mandante* (soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997), giusto il contratto stipulato in data 07/04/2016 (Rep. 1451/2016) con decorrenza dal 01/01/2016;



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

- il 31/12/2018 scadrà il contratto di concessione dei servizi affidati al costituito R.T.I. Andreani Tributi S.r.l./Step S.r.l. suddetto;
- con deliberazione n. 39 del 22/03/2018, esecutiva, la Giunta Comunale ha disposto l'affidamento in concessione, per un periodo di 5 anni a decorrere dal 01/01/2019, del *“Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti giornaliera”*;
- la Giunta Comunale con la suddetta deliberazione ha stabilito, altresì, di demandare al Responsabile del III° Settore Affari Finanziari, Tributi e Personale:
  - la scelta della Stazione Unica Appaltante (SUA) avendo l'Ente in essere più convenzioni firmate, al fine dell'espletamento della procedura di gara;
  - l'approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali, nonché ad intervenire nella stipula del contratto in rappresentanza del Comune di Camerano.

**CONSIDERATO** che si rende, pertanto, necessario dare attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22/03/2018 attivando una procedura di gara al fine di individuare un concessionario per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti giornaliera;

### VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuendo agli enti locali la potestà regolamentare riguardante la gestione delle proprie entrate dispone che le attività di accertamento e riscossione siano affidate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- l'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate comunali;

### RICHIAMATI:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**RISCONTRATA** la necessità di adottare, in conformità alla norma sopra riportata, la prescritta determinazione a contrarre, e definire esattamente le indicazioni richieste dall'art.



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

192 del T.U.E.L. n. 267/2000;

**PRECISATO**, pertanto, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione, ad aggio con minimo garantito annuo, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti giornaliera, su tutto il territorio del Comune di Camerano, per 5 anni decorrenti dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- il fine da perseguire con la stipula del contratto è quello di assicurare il regolare svolgimento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti giornaliera, come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22/03/2018;
- il contratto sarà stipulato nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri (allegato "A") parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**VERIFICATO** che:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP, come previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- la procedura di selezione, anche se trattasi di Concessione di servizi, è assoggettata alla disciplina del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016);

**DATO ATTO** che in data 24/04/2018 questo Comune ha sottoscritto con la provincia di Pesaro e Urbino la "*Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 88, della Legge 07.04.2014, n. 56 e dell'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.*", come da schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/03/2018;

**VISTA** la suddetta Convenzione sottoscritta con la Provincia di Pesaro e Urbino ed in particolare:

- l'art. 3 "*Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA Provincia di Pesaro e Urbino*";
- l'art. 4 "*Attività di competenza dell'Ente aderente*";
- l'art. 8 "*Spese a carico degli Enti aderenti*" ed in particolare il comma 1 "*La S.U.A. svolge le proprie funzioni in favore degli enti aderenti applicando la quota di un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che così stabilisce: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*" del suddetto art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di adeguata pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento e degli altri principi generali previsti per gli appalti pubblici, di procedere, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) all'espletamento di una **gara mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del suddetto Codice, affidando la procedura selettiva alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino;

**DATO ATTO** che per affidare la gestione della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino è necessario acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) attraverso il Sistema di Monitoraggio dell'ANAC (SIMOG);

**RILEVATO** che per la selezione dei concorrenti, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessario individuare ulteriori requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale così come meglio precisati nel punto 5 della parte dispositiva;

**VISTO** l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 205/2017, ed in particolare:

- il comma 2, secondo il quale *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività ..., di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, ... . Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. ... “;*
- il comma 3, secondo il quale *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, ... , sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. ...”;*
- il comma 5, secondo il quale *“Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”;*
- il comma 5-bis, secondo il quale *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”.*

**DATO ATTO** che ad oggi il Comune di Camerano non ha ancora adottato il Regolamento per la ripartizione del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo;

**VISTA** la decisione delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 con la quale viene enunciato un principio di diritto secondo il quale *“Gli incentivi disciplinati*



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

*dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017';*

**VISTO** il parere n. 305 del 07/11/2017 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, con il quale viene stabilito che *“Premesso che la disciplina sugli incentivi tecnici prevista dal citato art. 113, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure bandite successivamente all'entrata in vigore dello stesso, come fatto palese dall'art. 216, comma 1, si deve tuttavia affermare che l'adozione del regolamento di cui al successivo comma 3 rimane “una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge”. Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.”;*

**VISTO**, inoltre, il parere n. 190 del 10/05/2017 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, secondo il quale al punto 3 del merito *“La lettera della legge che, nel dettare i criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi, fa espresso riferimento all'“importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara”, induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara. Si deve pertanto concludere che gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.”;*

**RITENUTO**, pertanto, ammissibile l'incentivabilità delle Concessioni alla luce della interpretazione letterale dell'art. 113 che fa espresso riferimento alle procedure di “gara” tra le quali certamente vi rientrano le concessioni;

**CONSIDERATO**, che:

- ai sensi dell'art. 167 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, il **valore della concessione** è stimabile in **Euro 250.000,00**, riferito all'intero periodo di durata contrattuale, calcolato tenuto conto della media degli incassi dell'ultimo triennio 2015/2017 (come da tabella sotto riportata), relativamente ai tributi oggetto di gara, e dell'aggio a base d'asta (23 per cento);

Entrata	Incassi - Conto della Gestione dell'Agente Contabile		
	2015	2016	2017



**COMUNE DICAMERANO**  
PROVINCIA DI ANCONA

ICP/DPA	189.199,46	169.820,64	177.564,56
TOSAP/TARIG	39.332,01	36.295,46	45.645,82
Totale	228.531,47	206.116,10	223.210,38
<b>media</b>	219.285,98		

- per la gestione del servizio, ad aggio sulle riscossioni effettuate, il Concessionario si dovrà impegnare a corrispondere al Comune un **minimo garantito annuo pari ad Euro 160.000,00**;

**TENUTO CONTO** dell'oggetto della concessione non si indicano i costi della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, della Convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino per il conferimento delle funzioni di Centrale di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 186/2010 e D.Lgs. n. 50/2016 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/03/2018, nel quale si precisa che le spese di pubblicità dovute per legge sono a carico dell'Ente aderente;

**RAVVISATA**, quindi, la necessità di dover far fronte a tali spese quantificabili in Euro 3.500,00;

**CHE** si rende, inoltre, necessario prevedere il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC;

**CHE** per l'anno 2018 l'ANAC ha confermato gli importi previsti per gli anni precedenti e che per la fascia da 150.000,00 a 299.999,00 euro saranno dovuti Euro 225,00 che saranno corrisposti alla SUAP di Pesaro e Urbino;

**CONSIDERATO**, pertanto, di dover quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto:

Fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (accantonamento massimo) comprensivo della quota di un quarto spettante alla SUA	Euro	5.000,00
Contributo ANAC	Euro	225,00
Spese di pubblicazione obbligatoria	Euro	3.500,00
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>8.725,00</b>

**DATO ATTO** che per la liquidazione delle spese di pubblicazione obbligatoria della presente procedura di gara, per le quali al momento si prevede un costo forfettario pari ad Euro 3.500,00, si provvederà con successivo atto non appena la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino farà pervenire i preventivi di spesa acquisiti dalle ditte del settore;

**DATO ATTO**, inoltre, che per la liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 si potrà procedere solo dopo l'adozione del regolamento di cui al



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

successivo comma 3 del medesimo articolo;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 – Min. Infrastrutture e Trasporti “*Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.*”;

### VISTI:

- il Capitolato Speciale d’Oneri, allegato alla presente e distinto dalla lettera “A”;
- il documento contenente i criteri di valutazione, allegato alla presente e distinto dalla lettera “B”;

allegati alla presente determinazione parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Loriania Bottegoni, funzionario Responsabile del III Settore “Affari Finanziari, Tributi e Personale”;

### VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 9 del 01/08/2018, con il quale vengono attribuite le funzioni di Responsabilità Dirigenziale dell’Ente per il III Settore “Affari Finanziari, Tributi e Personale”;

## DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, il procedimento per l’affidamento in concessione del “*Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti giornaliera*” per un periodo di 5 anni a decorrere dal



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

01/01/2019 al 31/12/2023, mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e con il **criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto stesso;

3. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:
  - allegato "A" – Capitolato Speciale d'Oneri;
  - allegato "B" – Criteri di valutazione;
  
4. di dare atto che:
  - il valore della concessione è stimabile in euro 250.000,00, riferito all'intero periodo di durata contrattuale e come meglio specificato in premessa;
  - per la gestione del servizio, ad aggio sulle riscossioni effettuate, il Concessionario si dovrà impegnare a corrispondere al Comune un minimo garantito annuo pari ad euro 160.000,00;
  
5. di individuare per la selezione dei concorrenti, fermo restando il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale:  
**Requisiti di idoneità professionale**
  - se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'attività oggetto della gara;
  - se operatori economici di altri stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quelle oggetto della presente concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
  - iscrizione all'Albo istituito con Decreto Ministeriale n. 289/2000 come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, muniti dei requisiti finanziari di cui all'art. 6 del D.M. n. 289/2000, come stabiliti dall'art. 3-bis del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.73/2010;
  - in caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza, nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010.**Requisiti di capacità economico-finanziaria**
  - il volume d'affari della società, desumibile dalla denuncia Iva degli ultimi tre esercizi chiusi, riferito ai servizi della gara, deve essere pari ad almeno euro 520.000,00 annui;
  - produzione, in originale, della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante che la ditta concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
  - non aver subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali;
  - avere chiuso in utile gli ultimi tre bilanci di esercizio.**Requisiti di capacità tecnico-professionale**
  - avere in corso, alla data di pubblicazione del bando, da almeno 5 (cinque) anni, senza essere incorsi in contestazioni per inadempienze, con regolarità e continuativamente almeno 5 (cinque) concessioni per lo svolgimento, in comuni di classe pari o superiore rispetto al Comune di Camerano (7218 ab. al 31/12/2017), dei servizi oggetto della presente concessione. Si precisa che la stazione appaltante è di Classe V<sup>^</sup> ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993. Tale requisito deve essere comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti. **Non è causa di**



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

esclusione dalla gara la gestione di servizi analoghi a quelli in oggetto qualora la stessa riguardi Enti che abbiano istituito il Canone in luogo dell'ICP/DPA e della TOSAP (secondo quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997) o la Tassa in luogo della Tariffa rifiuti giornaliera (nelle forme previste dalla legge vigente in materia).

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, devono essere posseduti, **a pena di esclusione**:

- in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o GEIE: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete;
- per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sia dal Consorzio, sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.

I requisiti di capacità economico-finanziaria, devono essere posseduti, **a pena di esclusione**:

- in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o GEIE: cumulativamente dal Raggruppamento/Consorzio/Rete di imprese o GEIE, fermo restando il fatto che la mandataria (Capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di Raggruppamento ancora non costituito) oppure una delle imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- dal Consorzio nella figura dei soli consorziati esecutori, nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.

I requisiti di capacità tecnico-professionale, devono essere posseduti, **a pena di esclusione**:

- in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o GEIE: cumulativamente dal Raggruppamento/Consorzio/Rete di imprese o GEIE, fermo restando il fatto che la mandataria (Capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di Raggruppamento ancora non costituito) oppure una delle imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- dal Consorzio nella figura dei soli consorziati esecutori, nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.

6. di dare atto che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;
7. di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolgerà presso sedi scelte dal Concessionario, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;
8. di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di "*Determinazione a contrarre*" quale adempimento propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della gestione in oggetto;
9. di dare atto che il CIG della presente procedura di affidamento per la gestione in concessione dei suddetti tributi è il seguente: **7620574899**;
10. di affidare la procedura selettiva alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino;
11. di precisare che:
  - la procedura di gara sarà gestita interamente sino all'aggiudicazione definitiva dalla Provincia di Pesaro e Urbino in base alla vigente "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)" e alla vigente normativa;



# COMUNE DI CAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

- il servizio sarà aggiudicato a favore del soggetto individuato e comunicato dalla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
12. di dare atto che:
- è riconosciuto il contributo a favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino, in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Camerano con la citata Provincia in data 24/04/2018, nella misura non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
  - è dovuto il contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 1, comma 67, della Legge n.266/2005, da parte della stazione appaltante nella misura di **Euro 225,00**, da rimborsare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1300 del 20/12/2017;
13. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi indicati in premessa, l'impegno di spesa di **Euro 8.725,00** nel seguente modo:
- per **Euro 5.000,00** quale accantonamento massimo per la costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo dell'incentivo spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino come previsto dall'art. 8, comma 1, della convenzione stipulata con il Comune di Camerano, con imputazione al Capitolo 01.01.04.3 "Aggi di riscossione - Servizio Tributi" (Cod. bilancio 01.04-1.03.02.03.999) - Prop. 588 - Imp. n. 417/2018 del Bilancio Finanziario 2018/2020 – Anno 2018;
  - per **Euro 225,00** quale contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 1, comma 67, della Legge n.266/2005, con imputazione al Capitolo 01.01.04.30 "Servizi Amm.vi S.U.A. - Servizio Tributi" (Cod. bilancio 01.04-1.03.02.16.999) - Prop. 874 - Imp. n. 418/2018 del Bilancio Finanziario 2018/2020 – Anno 2018;
  - per **Euro 3.500,00** per gli obblighi di pubblicazione della gara, con imputazione al Capitolo 01.01.04.30 "Servizi Amm.vi S.U.A. - Servizio Tributi" (Cod. bilancio 01.04-1.03.02.16.999) - Prop. 912 - Imp. n. 419/2018 del Bilancio Finanziario 2018/2020 – Anno 2018;
14. di prenotare sul Bilancio Finanziario triennale 2018/2020 – Anni 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presunta spesa relativa all'aggio spettante al Concessionario (IVA inclusa) come di seguito indicato:

Capitolo	Codice bilancio	Importo	Esercizio imputazione
01.01.04.3	01.04-1.03.02.03.000	61.000,00	2019
01.01.04.3	01.04-1.03.02.03.000	61.000,00	2020

15. di precisare che gli oneri ricadenti negli esercizi 2021/2023 saranno opportunamente previsti in sede di redazione dei rispettivi bilanci di previsione;
16. di accertare sul Bilancio Finanziario triennale 2018/2020 – Anno 2018, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al Capitolo 606 "Rimborso spese pubblicità" (Cod. bilancio 3.05.02.03.005), la somma di Euro 3.500,00 relativa alle



# COMUNE DICAMERANO

## PROVINCIA DI ANCONA

spese di pubblicità a carico dell'aggiudicatario da rimborsare entro 60 gg. dall'aggiudicazione come previsto dal Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, art. 5, comma 2 – Acc. n. 101/2018;

17. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese di pubblicazione obbligatoria della gara con successivi atti e comunque nel corso dell'esercizio 2018;
18. di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 solo dopo l'adozione del regolamento di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo;
19. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 – Min. Infrastrutture e Trasporti l'aggiudicatario della gara dovrà rimborsare al Comune di Camerano le spese per la pubblicazione obbligatoria della presente procedura di gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
20. di dare atto che il quadro economico delle risorse necessarie per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto è il seguente:

Fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (accantonamento massimo) comprensivo della quota di un quarto spettante alla SUA	Euro	5.000,00
Contributo ANAC	Euro	225,00
Spese di pubblicazione obbligatoria	Euro	3.500,00
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>8.725,00</b>

21. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Lorian Bottegoni, Responsabile del III Settore "Affari Finanziari, Tributi e Personale";
22. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti in forma pubblico-amministrativa;
23. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
24. di trasmettere la presente determinazione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino per i successivi atti di competenza;
25. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 72, comma 4, dello Statuto Comunale.

Il Responsabile del Servizio  
Affari Finanziari, Tributi e Personale



**COMUNE DICAMERANO**  
PROVINCIA DI ANCONA

(Dott.ssa Lorian Bottegoni)

AE/ae



**COMUNE DICAMERANO**  
PROVINCIA DI ANCONA

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TARIFFA RIFIUTI GIORNALIERA - DETERMINA A CONTRARRE ED INCARICO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DI PROVVEDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA - CIG: 7620574899**

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

Impegno N.	data registrazione	Capitolo	Codice bilancio	Importo operazione	Esercizio imputazione
417	13-09-2018	10104 3	01.04- 1.03.02.03.999	5.000,00	2018

Impegno N.	data registrazione	Capitolo	Codice bilancio	Importo operazione	Esercizio imputazione
418	13-09-2018	10104 30	01.04- 1.03.02.16.001	225,00	2018

Impegno N.	data registrazione	Capitolo	Codice bilancio	Importo operazione	Esercizio imputazione
419	13-09-2018	10104 30	01.04- 1.03.02.16.001	3.500,00	2018

Camerano, 13-09-2018

**F.TO Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott.ssa Lorian Bottegoni)**

---

[ ] la presente determinazione é divenuta esecutiva con la sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio in quanto non prevede impegno di spesa.

[ ] la presente determinazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

---

**E' COPIA PER USO AMMINISTRATIVO**

Lì .....

**Il Responsabile del Servizio  
(dott.ssa Lorian Bottegoni)**

---

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:  
dal 13-09-2018 al 28-09-2018  
(art. 72, comma 4, Statuto Comunale).

**N. 1604 Registro pubblicazioni**



**COMUNE DI CAMERANO**  
PROVINCIA DI ANCONA

**Dalla Residenza Comunale li 13-09-2018**

**F.TO Il Responsabile del Servizio  
dott.ssa Lorian Bottegoni**